

**Ai Clienti dello Studio**

**Circolare mensile – gennaio 2016.**

**GENNAIO 2016: NOVITÀ ..... 2**

---

1	Dati relativi agli oneri deducibili e detraibili per la precompilazione dei modelli 730 - Invio all'Agenzia delle Entrate - Modalità attuative .....	2
2	Comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari - Nuove modalità - Proroga dei termini .....	5
3	EXPO Milano 2015 - Smantellamento dei padiglioni espositivi - Chiarimenti .....	5
4	Lavoro dipendente prestato all'estero - Approvazione delle retribuzioni convenzionali per il 2016... 7	
5	Contributi INPS artigiani e commercianti - Importi per il 2016 e termini di pagamento.....	7
6	Compensazione nel modello F24 dei rimborsi da assistenza fiscale e delle eccedenze di versamento delle ritenute - Chiarimenti .....	8
7	Credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi - Modalità e termini di utilizzo.....	9
8	Credito d'imposta per compensi corrisposti ad avvocati per negoziazione assistita e ad arbitri - Modalità e termini di presentazione delle istanze.....	10
9	Ritardi nei pagamenti - Individuazione dei tassi "legali" di mora applicabili al primo semestre 2016 .....	12

**FEBBRAIO 2016: PRINCIPALI ADEMPIMENTI ..... 14**

---

<b>1</b>	<p><b>DATI RELATIVI AGLI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI PER LA PRECOMPILAZIONE DEI MODELLI 730 - INVIO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - MODALITÀ ATTUATIVE</b></p> <p>In attuazione dell'art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 e della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), sono state stabilite le modalità attuative per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, ai fini della precompilazione dei modelli 730, delle comunicazioni relative ai dati riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la previdenza complementare;</li> <li>• le spese sanitarie rimborsate;</li> <li>• le spese universitarie;</li> <li>• le spese funebri;</li> <li>• i bonifici delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.</li> </ul>
<b>1.1</b>	<p><b>DECORRENZA</b></p> <p>I nuovi obblighi di comunicazione si applicano a partire dai dati relativi al 2015, da inserire nei modelli 730/2016 precompilati.</p>
<b>1.2</b>	<p><b>COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE</b></p> <p>Le forme pensionistiche complementari devono comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati relativi ai contributi versati nell'anno precedente, senza il tramite del sostituto d'imposta;</li> <li>• per tutti i soggetti del rapporto.</li> </ul>
<b>1.3</b>	<p><b>COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE SPESE SANITARIE RIMBORSATE</b></p> <p>Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle spese sanitarie rimborsate nell'anno di riferimento, comprese quelle sostenute negli anni precedenti, per effetto dei contributi versati;</li> <li>• ai contributi versati direttamente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d'imposta.</li> </ul> <p>I suddetti soggetti non sono tenuti all'invio della comunicazione in caso di assenza sia dei dati relativi ai contributi che di quelli relativi ai rimborsi.</p>
<b>1.4</b>	<p><b>COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE SPESE UNIVERSITARIE</b></p> <p>In relazione alle spese universitarie, l'obbligo di comunicazione riguarda le università statali e non statali.</p> <p>La comunicazione, con riferimento a ciascuno studente, deve contenere i seguenti dati, riferiti all'anno precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;</li> <li>• spese per la frequenza di corsi universitari di specializzazione;</li> <li>• spese per la frequenza di corsi di perfezionamento;</li> <li>• spese per la frequenza di <i>master</i> che per durata e struttura dell'insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione;</li> <li>• spese di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.</li> </ul> <p>Per ciascuno studente, le università devono comunicare l'ammontare delle spese relative all'anno d'imposta precedente con l'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese e dell'anno accademico di riferimento.</p> <p>Non devono essere comunicati i dati relativi alle spese sostenute per lo studente:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da parte di enti, società, imprese e professionisti;</li> <li>• in generale, da parte di soggetti diversi dallo studente o dai suoi familiari.</li> </ul> <p><b>Rimborsi e contributi</b></p> <p>Le spese universitarie devono essere comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi; devono essere indicati separatamente i rimborsi erogati nell'anno ma riferiti a spese sostenute in anni precedenti.</p>
<b>1.5</b>	<p><b>COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE SPESE FUNEBRI</b></p> <p>I soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono trasmettere una comunicazione contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell'anno precedente, con riferimento a ciascun decesso;</li> <li>• l'indicazione dei dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.</li> </ul>
<b>1.6</b>	<p><b>COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA</b></p> <p>Le banche e Poste Italiane comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai bonifici di pagamento delle spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;</li> <li>• anche ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata; tale invio, infatti, era già previsto, ma solo per finalità di controllo.</li> </ul> <p>Le comunicazioni relative ai bonifici contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare delle spese sostenute nell'anno d'imposta precedente;</li> <li>• i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.</li> </ul>
<b>1.7</b>	<p><b>TERMINI</b></p> <p>Le comunicazioni in esame devono essere effettuate entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.</p> <p>In relazione all'invio relativo al 2015, il termine scade il 29.2.2016, poiché il 28 cade di domenica.</p>
<b>1.8</b>	<p><b>MODALITÀ DI COMUNICAZIONE</b></p> <p>Le comunicazioni in esame devono essere effettuate, esclusivamente in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente da parte dei soggetti obbligati, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;</li> <li>• oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, ecc.), comprese le società del gruppo.</li> </ul> <p>Per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie rimborsate, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi anche delle compagnie di assicurazione o delle società di servizi, che intervengono nella gestione amministrativa dei rapporti in forza di specifici accordi contrattuali, a condizione che vengano appositamente delegati e designati quali "responsabili del trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del Codice della <i>privacy</i> (DLgs. 196/2003). La delega potrà essere conferita telematicamente, tramite apposite funzionalità rese disponibili nella propria area autenticata dei servizi Entratel e Fisconline.</p>

	<p>La trasmissione telematica avviene utilizzando i prodotti <i>software</i> di controllo e di predisposizione dei <i>file</i> resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico devono avere dimensioni non superiori ai 3 MegaByte.</p>
<b>1.9</b>	<p><b>TIPOLOGIE DI INVII</b></p> <p>Gli invii possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ordinari, con cui si trasmettono i dati richiesti; è possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento; i dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati;</li> <li>• sostitutivi, con i quali si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico;</li> <li>• di annullamento, con cui si richiede l'annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico; l'annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati in essa contenuti, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.</li> </ul> <p>La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del <i>file</i> contenente le comunicazioni, salvo i previsti casi di scarto.</p>
<b>1.10</b>	<p><b>RICEVUTE DI TRASMISSIONE</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate rilascia un'apposita ricevuta in via telematica, entro i cinque giorni successivi al momento in cui è completata la ricezione del <i>file</i>, salvo cause di forza maggiore.</p>
<b>1.11</b>	<p><b>RITRASMISSIONE DEI FILE SCARTATI</b></p> <p>Nel caso di scarto dell'intero <i>file</i> contenente le comunicazioni, inviato entro il previsto termine, il soggetto obbligato deve effettuare un nuovo invio ordinario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il predetto termine;</li> <li>• ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle Entrate.</li> </ul>
<b>1.12</b>	<p><b>CORREZIONE DEI DATI TRASMESSI</b></p> <p>Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi, il soggetto obbligato deve effettuare un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il previsto termine;</li> <li>• ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle Entrate.</li> </ul> <p>Negli altri casi, la correzione dei dati trasmessi deve essere effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza; entro tale termine occorre procedere all'eventuale annullamento dei dati trasmessi.</p>
<b>1.13</b>	<p><b>REGIME SANZIONATORIO</b></p> <p>L'omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni in esame è soggetta all'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97;</li> <li>• con un massimo però di 50.000,00 euro.</li> </ul>

	<p>Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.</p> <p>Per il primo anno di applicazione del nuovo obbligo, non si fa luogo all'applicazione delle suddette sanzioni in caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di "lieve tardività" nella trasmissione dei dati;</li> <li>• oppure di errata trasmissione degli stessi, "se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata".</li> </ul> <p>Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non è comunque applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro i 5 giorni successivi alla scadenza;</li> <li>• ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.</li> </ul> <p>Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di omessa trasmissione dei dati.</p>
<b>2</b>	<b>COMUNICAZIONI ALL'ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI - NUOVE MODALITÀ - PROROGA DEI TERMINI</b>
	L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 25.1.2016 n. 13352, ha definito le tempistiche e gli strumenti tecnici per l'invio, tramite l'infrastruttura SID, delle comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria mediante un tracciato unificato.
<b>2.1</b>	<b>DECORRENZA</b> Tale nuovo formato deve essere utilizzato a partire dalla:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• comunicazione integrativa annuale dei dati relativi al 2015;</li> <li>• comunicazione mensile per il mese di gennaio 2016.</li> </ul>
<b>2.2</b>	<b>ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE</b> Dal punto di vista operativo, il provvedimento fornisce:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le istruzioni per la compilazione del tracciato unificato;</li> <li>• le specifiche tecniche del tracciato unificato;</li> <li>• il tracciato per la restituzione, ai soggetti che hanno effettuato l'invio, delle ricevute.</li> </ul>
<b>2.3</b>	<b>PROROGA DEI TERMINI</b> Il provvedimento:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• differisce il termine per l'invio della comunicazione integrativa annuale dei dati relativi al 2015, dal 15.2.2016 al 31.3.2016;</li> <li>• posticipa al 30.4.2016 i termini per l'invio delle comunicazioni mensili dei dati dei mesi di gennaio e febbraio 2016.</li> </ul>
<b>2.4</b>	<b>IRRILEVANZA DELLE COMUNICAZIONI PARZIALI</b> Viene precisato che l'invio, seppur nei termini, di parte della comunicazione non costituisce adempimento dell'obbligo comunicativo.
<b>3</b>	<b>EXPO MILANO 2015 - SMANTELLAMENTO DEI PADIGLIONI ESPOSITIVI - CHIARIMENTI</b>
	Con la circ. 20.1.2016 n. 1, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle operazioni relative allo smantellamento e alla rimozione dei padiglioni di EXPO Milano 2015. È previsto, infatti, che i lotti assegnati ai Partecipanti siano rimessi in pristino e riconsegnati entro maggio 2016.
<b>3.1</b>	<b>SEMPLIFICAZIONI PER I PARTECIPANTI UFFICIALI</b> In linea generale, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che le cessioni di beni effettuate dai Partecipanti, Ufficiali e Non Ufficiali, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA a con-

	<p>dizione che gli stessi beni siano riconducibili alla sfera commerciale del soggetto cedente; mentre sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta se riconducibili alla sfera istituzionale.</p> <p>In un'ottica di semplificazione, l'Agenzia ritiene che debba essere ricondotta alla sfera istituzionale la cessione di beni per i quali, in sede di acquisto o di importazione, il Partecipante Ufficiale abbia legittimamente applicato il regime di non imponibilità di cui all'art. 10 co. 5 dell'Accordo tra il <i>Bureau International des Expositions</i> e il Governo italiano ("Accordo BIE"), anche qualora lo stesso Partecipante sia titolare di partita IVA.</p>
<b>3.2</b>	<p><b>CESSIONI EFFETTUATE DA PARTECIPANTI NON UFFICIALI</b></p> <p>Per le cessioni di beni effettuate da Partecipanti Non Ufficiali, è necessario verificare caso per caso se l'operazione sia riferibile alla sfera istituzionale o a quella commerciale, non operando alcuna semplificazione in tal senso.</p> <p>Le cessioni, a titolo oneroso o gratuito, effettuate da Partecipanti Non Ufficiali soggetti passivi d'imposta devono essere assoggettate ad IVA se tali soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• svolgono in via esclusiva o prevalente attività di carattere commerciale, in quanto opera l'attrazione alla sfera commerciale di tutte le attività svolte;</li> <li>• hanno forma societaria, essendo prevista, in tal caso, la presunzione assoluta di commercialità dell'attività svolta.</li> </ul>
<b>3.3</b>	<p><b>REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA E SUCCESSIVA CESSIONE DEI BENI - EFFETTI</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito gli effetti della cessione a titolo oneroso o gratuito dei beni utilizzati dai Partecipanti Ufficiali per lo svolgimento dell'attività istituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se all'atto dell'acquisto o dell'importazione dei beni è stato applicato il regime di non imponibilità IVA (ai sensi dell'art. 10 co. 5 dell'Accordo BIE) e, successivamente, i beni sono ceduti a terzi, il Partecipante Ufficiale non è tenuto alla rettifica dell'imposta, non essendo previste specifiche disposizioni in merito;</li> <li>• se all'atto dell'importazione è stato applicato il regime di ammissione temporanea, lo stesso regime viene meno in caso di cessione dei beni a terzi, rendendo necessaria la regolarizzazione dei diritti e dei dazi doganali.</li> </ul> <p>Diversamente, il regime applicato sull'acquisto o sull'importazione di beni destinati ad attività commerciali non è influenzato dalla successiva cessione (fatta salva l'ipotesi di cessione dei beni a titolo gratuito, esente IVA ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 12 del DPR 633/72, che comporta la rettifica della detrazione).</p>
<b>3.4</b>	<p><b>CESSIONE DEL PADIGLIONE A TITOLO GRATUITO</b></p> <p>La cessione del padiglione a titolo gratuito, effettuata dal Partecipante Non Ufficiale nell'ambito dell'attività commerciale, è soggetta ad IVA. La stessa beneficia, invece, dell'esenzione qualora la cessione a titolo gratuito sia effettuata nei confronti degli enti di cui all'art. 10 co. 1 n. 12 del DPR 633/72. Tuttavia, in tale ipotesi sarà necessario adempiere agli obblighi comunicativi di cui all'art. 2 co. 2 del DPR 441/97 e operare la rettifica della detrazione eventualmente esercitata sui relativi acquisti.</p>
<b>3.5</b>	<p><b>SERVIZI DI SMANTELLAMENTO E REVERSE CHARGE</b></p> <p>Le prestazioni di smontaggio e/o smantellamento del padiglione rese a favore di soggetti passivi IVA ricadono nell'ambito di applicazione del <i>reverse charge</i> di cui all'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, in quanto riconducibili all'attività di demolizione di cui al codice ATECO 2007 43.11.00.</p>
<b>3.6</b>	<p><b>APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO</b></p> <p>Nel caso in cui la cessione a titolo oneroso del padiglione sia esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, il relativo contratto è soggetto all'obbligo di registrazione in termine</p>

	<p>fisso, con applicazione dell'imposta di registro in misura pari al 3%, qualora sia redatto in forma scritta; mentre è soggetto a registrazione solo in caso d'uso qualora sia perfezionato verbalmente o per corrispondenza.</p> <p>Nel caso in cui la cessione a titolo oneroso del padiglione sia soggetta ad IVA, il relativo atto è soggetto all'obbligo di registrazione in termine fisso se formato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata; è soggetto a registrazione solo in caso d'uso se formato per scrittura privata non autenticata e contiene solo disposizioni soggette ad IVA.</p> <p>In entrambi i casi, per la registrazione si applica l'imposta in misura fissa pari a 200,00 euro.</p>
<b>4</b>	<b>LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL'ESTERO - APPROVAZIONE DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL 2016</b>
	Con il DM 25.1.2016, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 30.1.2016 n. 24, sono state approvate le retribuzioni convenzionali applicabili nel 2016 ai lavoratori dipendenti operanti all'estero.
<b>4.1</b>	<p><b>RILEVANZA AI FINI FISCALI</b></p> <p>Ai fini fiscali, le retribuzioni convenzionali rilevano, in luogo di quelle effettivamente percepite, nei confronti dei lavoratori dipendenti che rispettino le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• siano fiscalmente residenti in Italia;</li> <li>• prestino la propria attività all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, anche se assunti presso un datore di lavoro estero;</li> <li>• soggiornino nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi, anche "a cavallo" di due anni solari.</li> </ul> <p>La disciplina in esame non si applica, invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai dipendenti in trasferta;</li> <li>• oppure qualora il dipendente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda la tassazione del reddito di lavoro esclusivamente nel Paese estero.</li> </ul>
<b>4.2</b>	<p><b>RILEVANZA AI FINI CONTRIBUTIVI</b></p> <p>Ai fini contributivi, le retribuzioni convenzionali rilevano nei confronti dei lavoratori italiani che prestano l'attività all'estero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in Paesi con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale;</li> <li>• oppure in Stati con accordi di sicurezza sociale, in relazione alle assicurazioni non contemplate negli accordi esistenti.</li> </ul>
<b>5</b>	<b>CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCianti - IMPORTI PER IL 2016 E TERMINI DI PAGAMENTO</b>
	L'INPS, con la circ. 29.1.2016 n. 15, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2016 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2015.
<b>5.1</b>	<p><b>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI</b></p> <p>Per gli artigiani, l'aliquota contributiva per il 2016 è quindi pari al 23,10%.</p> <p>Tale aliquota è ridotta al 20,10%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.</p> <p>Per il reddito eccedente 46.123,00 euro (limite che è rimasto invariato), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al 24,10%;</li> <li>• ovvero al 21,10%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.</li> </ul>

<b>5.2</b>	<p><b>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCianti</b></p> <p>Per i commercianti, l'aliquota contributiva per il 2016 è quindi pari al 23,19%, poiché comprende l'aliquota aggiuntiva dello 0,09% per il finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività.</p> <p>Tale aliquota è ridotta al 20,19%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.</p> <p>Per il reddito eccedente 46.123,00 euro (limite che è rimasto invariato), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al 24,19%;</li> <li>• ovvero al 21,19%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.</li> </ul>
<b>5.3</b>	<p><b>RIDUZIONI PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI</b></p> <p>Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.</p>
<b>5.4</b>	<p><b>CONTRIBUTO DI MATERNITÀ</b></p> <p>Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità è pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).</p>
<b>5.5</b>	<p><b>MINIMALE DI REDDITO PER IL 2016</b></p> <p>Il minimale di reddito per il 2016, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 15.548,00 euro (limite che è rimasto invariato).</p>
<b>5.6</b>	<p><b>MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2016</b></p> <p>Il massimale di reddito per il 2016, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a 76.872,00 euro (limite che è rimasto invariato), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95;</li> <li>• ovvero a 100.324,00 euro (limite che è rimasto invariato), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall'1.1.96 o successivamente a tale data.</li> </ul>
<b>5.7</b>	<p><b>MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI</b></p> <p>I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il 16.5.2016, il 22.8.2016, il 16.11.2016 e il 16.2.2017, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;</li> <li>• i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2015, primo e secondo acconto 2016.</li> </ul>
<b>6</b>	<p><b>COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 DEI RIMBORSI DA ASSISTENZA FISCALE E DELLE ECCEDEnze DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE - CHIARIMENTI</b></p> <p>L'art. 15 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 ha stabilito che, a decorrere dall'1.1.2015, i sostituti d'imposta devono compensare esclusivamente nel modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le somme a credito rimborsate ai percipienti (es. dipendenti) sulla base dei prospetti di liquidazione dei modelli 730 direttamente elaborati e dei risultati contabili (modelli 730-4) elaborati dai CAF-dipendenti e dai professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale;</li> <li>• le eccedenze di versamento di ritenute alla fonte e di imposte sostitutive, in relazione alle quali è stata abolita la possibilità di compensazione "interna" ai sensi dell'art. 1 del DPR 445/97.</li> </ul>



	<p>Al fine di effettuare tali compensazioni nel modello F24, con la ris. Agenzia delle Entrate 10.2.2015 n. 13 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stati istituiti nuovi codici tributo;</li> <li>• state stabilite le relative modalità di compilazione del modello F24.</li> </ul> <p>Per approfondimenti al riguardo, si veda la Circolare Mensile di febbraio 2015.</p>
<b>6.1</b>	<p><b>INAPPLICABILITÀ DELLE SANZIONI</b></p> <p>Con la ris. 28.1.2016 n. 7, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che sussistano le condizioni, in applicazione dell'art. 10 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), per escludere l'applicazione delle sanzioni per la non corretta presentazione dei modelli F24, nell'ipotesi in cui i sostituti d'imposta abbiano effettuato il versamento delle ritenute di competenza dei mesi da gennaio a marzo 2015, non adeguandosi alla nuova disciplina di cui al suddetto art. 15 del DLgs. 175/2014, in considerazione delle oggettive difficoltà in ordine al tempestivo adeguamento dei <i>software</i> gestionali.</p> <p>L'esclusione delle sanzioni si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sia nell'ipotesi in cui i sostituti abbiano inteso evidenziare la compensazione "interna" solo nel modello 770/2016;</li> <li>• sia nell'ipotesi in cui, per evidenziare la compensazione effettuata, abbiano presentato tardivamente o presenteranno un nuovo modello F24 a saldo zero entro il termine di presentazione del modello 770/2016.</li> </ul>
<b>6.2</b>	<p><b>NON APPLICAZIONE DEI LIMITI ALLE COMPENSAZIONI</b></p> <p>Si ricorda che alle compensazioni in esame non si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il limite "generale" annuale alle compensazioni nel modello F24, di cui all'art. 34 della L. 388/2000, innalzato a 700.000,00 euro per anno solare dall'1.1.2014;</li> <li>• il divieto di compensazione ai sensi dell'art. 31 co. 1 del DL 31.5.2010 n. 78 (conv. L. 30.7.2010 n. 122), in presenza di debiti:       <ul style="list-style-type: none"> <li>– iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, ovvero derivanti da accertamenti esecutivi emessi dall'1.10.2011;</li> <li>– di ammontare superiore a 1.500,00 euro;</li> <li>– per i quali sia scaduto il termine di pagamento (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 4.8.2015 n. 73).</li> </ul> </li> </ul>
<b>7</b>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALBERGHI - MODALITÀ E TERMINI DI UTILIZZO</b></p> <p>Con il provv. 14.1.2016 n. 6743, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini per l'utilizzo del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere, disciplinato dall'art. 10 del DL 31.5.2014 n. 83 (conv. L. 29.7.2014 n. 106) e dal DM 7.5.2015 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 17.6.2015 n. 138).</p> <p>Per approfondimenti sull'agevolazione, si vedano le Circolari Mensili di giugno, agosto e settembre 2015.</p>
<b>7.1</b>	<p><b>UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;</li> <li>• presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.</li> </ul> <p>Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie</p>

segue	<p>del credito, con l'importo concesso a ciascuna di esse.</p> <p><b>Variazioni o revoche</b></p> <p>Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo comunica all'Agenzia delle Entrate le variazioni agli elenchi delle imprese beneficiarie già trasmessi, nonché le revoche dei crediti già concessi, entro 15 giorni da quando il citato Ministero ha conoscenza dell'evento che ha determinato la variazione o la revoca.</p> <p>In tali casi, il modello F24 può essere presentato telematicamente all'Agenzia delle Entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni e delle revoche da parte del Ministero all'Agenzia.</p>
7.2	<p><b>CODICE TRIBUTO E COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</b></p> <p>Per effettuare la compensazione nel modello F24, occorre utilizzare il codice tributo "6850", denominato "Credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere - DM 7 maggio 2015", istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 20.1.2016 n. 5.</p> <p><b>Compilazione del modello F24</b></p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati");</li> <li>• il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".</li> </ul>
7.3	<p><b>CONTROLLI AUTOMATIZZATI</b></p> <p>Per ciascun modello F24 ricevuto, l'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati sulla base dei dati ricevuti dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo. Il modello F24 è scartato nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'impresa non rientri nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio;</li> <li>• oppure l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare del credito residuo.</li> </ul> <p>Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito Internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.</p>
8	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER COMPENSI CORRISPOSTI AD AVVOCATI PER NEGOZIAZIONE ASSISTITA E AD ARBITRI - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE</b></p>
	<p>Con il DM 23.12.2015 (pubblicato sulla G.U. 8.1.2016 n. 5), sono state definite le modalità attuative e le tempistiche per accedere al credito d'imposta ex art. 21-bis del DL 27.6.2015 n. 83 (conv. L. 6.8.2015 n. 132), relativo ai compensi corrisposti ad avvocati ed arbitri in caso, rispettivamente, di successo nel procedimento di negoziazione assistita e di conclusione dell'arbitrato con lodo.</p> <p>Per approfondimenti sull'agevolazione, si veda la Circolare Mensile di agosto 2015.</p>
8.1	<p><b>RICHIEDA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>La domanda deve essere presentata compilando l'apposito modulo (FORM) disponibile sul sito Internet del Ministero della Giustizia (<a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>).</p> <p>Alla richiesta deve essere allegata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la copia dell'accordo di negoziazione assistita e la prova della trasmissione dello stesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ovvero la prova del lodo arbitrale</li> </ul>

<p><i>segue</i></p>	<p>che ha concluso il procedimento, nonché la copia per immagine dell'originale o della copia autentica del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la copia della fattura, inerente la prestazione di cui sopra, rilasciata dall'avvocato o dall'arbitro;</li> <li>• la copia della quietanza, del bonifico, dell'assegno o di altro documento attestante l'effettiva corresponsione del compenso nell'anno 2015;</li> <li>• la copia del documento di identità del richiedente.</li> </ul> <p>In caso di definizione con successo di più negoziazioni assistite, ovvero di più arbitrati conclusi con lodo, per i quali è stato corrisposto un compenso all'avvocato o agli arbitri, è necessario compilare un numero di richieste corrispondente al numero di procedure.</p>
<p><b>8.2</b></p>	<p><b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA</b>          La richiesta del credito d'imposta deve essere trasmessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalla parte che ha corrisposto, nell'anno 2015, il compenso all'avvocato che lo ha assistito nel corso di uno o più procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo, ovvero agli arbitri nel procedimento di arbitrato concluso con lodo;</li> <li>• esclusivamente avvalendosi della procedura <i>online</i> disponibile nell'apposita sezione del sito Internet del Ministero della Giustizia (<a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>);</li> <li>• non prima dell'11.1.2016 e, a pena di decadenza, entro l'11.2.2016.</li> </ul>
<p><b>8.3</b></p>	<p><b>RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA</b>          Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è commisurato, secondo criteri di proporzionalità, al compenso corrisposto all'avvocato o all'arbitro fino a concorrenza di 250,00 euro;</li> <li>• è determinato, secondo i medesimi criteri, in misura corrispondente alle risorse stanziare, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2016.</li> </ul> <p>Entro il 30.4.2016, il Ministero della Giustizia comunica al richiedente l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti interessati.</p>
<p><b>8.4</b></p>	<p><b>MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b>          Il credito d'imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 (modello 730/2016 o UNICO 2016), è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a decorrere dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione;</li> <li>• in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell'operazione di versamento;</li> <li>• in diminuzione delle imposte sui redditi, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo.</li> </ul> <p>L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione tramite il modello F24 non deve eccedere l'importo comunicato dal Ministero della Giustizia, pena lo scarto dell'operazione di versamento.</p> <p>Ai fini del controllo, il Ministero della Giustizia trasmette all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'elenco dei beneficiari e l'importo del credito spettante;</li> <li>• le eventuali variazioni e revoche.</li> </ul> <p><b>Trattamento fiscale</b>          Il credito d'imposta in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non dà luogo a rimborso;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;</li> <li>• non rileva ai fini della determinazione del <i>pro rata</i> di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, ai sensi degli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.</li> </ul>
<b>8.5</b>	<p><b>CONTROLLI</b></p> <p>I Consigli degli Ordini forensi trasmettono al Ministero della Giustizia, con cadenza trimestrale, un elenco degli accordi di negoziazione loro comunicati, classificandoli con le modalità indicate con un apposito provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e del capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.</p> <p>Nel medesimo provvedimento saranno indicate anche le modalità per la trasmissione dei dati.</p>
<b>8.6</b>	<p><b>IPOTESI DI REVOCA</b></p> <p>Il credito d'imposta è revocato qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• venga accertata l'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al DM in esame;</li> <li>• la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta.</li> </ul> <p>Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, maggiorato di interessi e sanzioni.</p> <p>Ai fini dei controlli, l'Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero della Giustizia, entro il mese di marzo 2017, con modalità telematiche definite d'intesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito d'imposta attraverso le dichiarazioni dei redditi;</li> <li>• i modelli F24 ricevuti nell'anno 2016, con i relativi importi.</li> </ul> <p>L'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al Ministero della Giustizia l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta.</p>
<b>9</b>	<p><b>RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI "LEGALI" DI MORA APPLICABILI AL PRIMO SEMESTRE 2016</b></p> <p>In relazione al primo semestre 2016, i tassi "legali" degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi professionali, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, rimangono stabiliti nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del 12,05%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari;</li> <li>• dell'8,05%, per le altre transazioni commerciali.</li> </ul> <p>Il tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), infatti, è rimasto fermo allo 0,05%, a cui vanno aggiunti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 punti percentuali, in caso di transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari;</li> <li>• 8 punti percentuali, negli altri casi.</li> </ul> <p><b>Deroghe contrattuali</b></p> <p>Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello "legale":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra professionisti;</li> <li>• purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.</li> </ul> <p>Tuttavia, occorre considerare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il</li> </ul>

	tasso è inderogabile; • nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.
--	--

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
4.2.2016	Credito d'imposta riquilificazione alberghi	<p>Le strutture alberghiere possono effettuare, a partire dalle ore 10.00, l'invio telematico delle domande di concessione del credito d'imposta per interventi di riquilificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione ai costi sostenuti nell'anno 2015;</li> <li>• tramite il Portale dei Procedimenti del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (<a href="https://procedimenti.beniculturali.gov.it">https://procedimenti.beniculturali.gov.it</a>).</li> </ul> <p>Le domande possono essere presentate fino alle ore 16.00 del 5.2.2016; rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
5.2.2016	Credito d'imposta riquilificazione alberghi	<p>Le strutture alberghiere devono presentare, entro le ore 16.00, le domande di concessione del credito d'imposta per interventi di riquilificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione ai costi sostenuti nell'anno 2015;</li> <li>• tramite il Portale dei Procedimenti del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (<a href="https://procedimenti.beniculturali.gov.it">https://procedimenti.beniculturali.gov.it</a>).</li> </ul> <p>Rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
8.2.2016	Credito d'imposta digitalizzazione	<p>Le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i <i>tour operator</i> possono effettuare, a partire dalle ore 10.00, la registrazione sul Portale dei Procedimenti del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (<a href="https://procedimenti.beniculturali.gov.it">https://procedimenti.beniculturali.gov.it</a>), al fine di presentare in via telematica le domande di concessione del credito d'imposta per la digitalizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione ai costi sostenuti nell'anno 2015;</li> <li>• a partire dalle ore 10.00 del 23.2.2016 e fino alle ore 16.00 del 26.2.2016 (rileva l'ordine cronologico di presentazione).</li> </ul> <p>La registrazione può avvenire entro le ore 16.00 del 22.2.2016.</p>
9.2.2016	Comunicazione spese sanitarie	<p>I medici, le farmacie e le altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2015, nonché ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze;</li> <li>• ai fini della precompilazione dei modelli 730/2016.</li> </ul>
11.2.2016	Credito d'imposta compensi avvocati/arbitri	<p>I soggetti che, nell'anno 2015, hanno sostenuto compensi per avvocati o arbitri devono presentare la domanda per la concessione del previsto credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al Ministero della Giustizia, mediante l'apposita modalità telematica;</li> <li>• in caso di procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo o di conclusione dell'ar-</li> </ul>

LUIGI BLESCIA  
 DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Uffici  
 CESENA (FC)  
 corte don Giuliano Botticelli n. 51  
 tel. +39 0547 186 40 75  
 e-mail [cesena@studiobleiscia.it](mailto:cesena@studiobleiscia.it)

SAN SEVERO (FG)  
 vico San Matteo n. 3  
 tel. +39 0882 42 44 59  
 e-mail [sansevero@studiobleiscia.it](mailto:sansevero@studiobleiscia.it)

		bitrato con lodo.
16.2.2016	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al mese di gennaio 2016;</li> <li>• versare l'IVA a debito.</li> </ul> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.2.2016	Versamento IVA quarto trimestre 2015	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "speciale" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al trimestre ottobre-dicembre 2015;</li> <li>• versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi, al netto dell'eventuale acconto.</li> </ul>
16.2.2016	Opzione IVA di gruppo	<p>Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi per il 2016 del regime di liquidazione dell'IVA di gruppo devono presentare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il modello IVA 26;</li> <li>• esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).</li> </ul>
16.2.2016	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio 2016;</li> <li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di gennaio 2016 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul>
16.2.2016	Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR	<p>I datori di lavoro sostituti d'imposta devono versare il saldo dell'imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR maturate nel 2015.</p> <p>È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell'anticipo della tassazione del TFR.</p>
16.2.2016	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della quarta e ultima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre ottobre-dicembre 2015.</p> <p>Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (<a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>).</p>

16.2.2016	Premi INAIL	<p>Presentazione telematica all'INAIL delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2016.</p> <p>Versamento in autoliquidazione 2015/2016 dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in unica soluzione;</li> <li>• oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, della prima delle previste quattro rate, senza maggiorazione di interessi.</li> </ul>
22.2.2016	Credito d'imposta digitalizzazione	<p>Le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i <i>tour operator</i> devono effettuare, entro le ore 16.00, la registrazione sul Portale dei Procedimenti del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (<a href="https://procedimenti.beniculturali.gov.it">https://procedimenti.beniculturali.gov.it</a>), al fine di presentare in via telematica le domande di concessione del credito d'imposta per la digitalizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione ai costi sostenuti nell'anno 2015;</li> <li>• a partire dalle ore 10.00 del 23.2.2016 e fino alle ore 16.00 del 26.2.2016 (rileva l'ordine cronologico di presentazione).</li> </ul>
23.2.2016	Credito d'imposta digitalizzazione	<p>Le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i <i>tour operator</i> possono effettuare, a partire dalle ore 10.00, l'invio telematico delle domande di concessione del credito d'imposta per la digitalizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione ai costi sostenuti nell'anno 2015;</li> <li>• tramite il Portale dei Procedimenti del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (<a href="https://procedimenti.beniculturali.gov.it">https://procedimenti.beniculturali.gov.it</a>).</li> </ul> <p>Le domande possono essere presentate fino alle ore 16.00 del 26.2.2016; rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
25.2.2016	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di gennaio 2016;</li> <li>• in via telematica.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di gennaio 2016, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• devono presentare i modelli relativi al mese di gennaio 2016, appositamente contrassegnati;</li> <li>• devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.</li> </ul>
26.2.2016	Credito d'imposta digitalizzazione	<p>Le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i <i>tour operator</i> devono effettuare, entro le ore 16.00, l'invio telematico delle domande di concessione del credito d'imposta per la digitalizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione ai costi sostenuti nell'anno 2015;</li> </ul>

LUIGI BLESCIA  
 DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Uffici  
 CESENA (FC)  
 corte don Giuliano Botticelli n. 51  
 tel. +39 0547 186 40 75  
 e-mail [cesena@studiobleiscia.it](mailto:cesena@studiobleiscia.it)

SAN SEVERO (FG)  
 vico San Matteo n. 3  
 tel. +39 0882 42 44 59  
 e-mail [sansevero@studiobleiscia.it](mailto:sansevero@studiobleiscia.it)



		<ul style="list-style-type: none"> <li>tramite il Portale dei Procedimenti del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (<a href="https://procedimenti.beniculturali.gov.it">https://procedimenti.beniculturali.gov.it</a>).</li> </ul> <p>Rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
28.2.2016	Contributi INPS	<p>Gli imprenditori che applicano il regime fiscale forfettario introdotto dalla L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) devono presentare all'INPS, in via telematica, l'apposita dichiarazione per fruire del regime contributivo agevolato, a decorrere dall'anno in corso.</p>
29.2.2016	Dichiarazione annuale IVA	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA "separata":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>relativa all'anno 2015;</li> <li>esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati);</li> <li>al fine di utilizzare in compensazione nel modello F24, a partire dal 16.3.2016, eventuali crediti IVA superiori a 5.000,00 euro (con il visto di conformità o l'attestazione dell'organo di controllo, se l'importo supera i 15.000,00 euro ovvero i 50.000,00 euro per le <i>start-up</i> innovative).</li> </ul> <p>La presentazione della dichiarazione IVA entro il termine in esame consente di beneficiare anche dell'esonero dalla presentazione della comunicazione dati IVA.</p>
29.2.2016	Comunicazione dati IVA	<p>I contribuenti titolari di partita IVA, salvo specifiche esclusioni, devono presentare la comunicazione dati IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>relativa all'anno 2015;</li> <li>esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).</li> </ul> <p>Sono esclusi dall'adempimento, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i contribuenti che, entro il 29.2.2016, presentano la dichiarazione IVA "separata" relativa al 2015;</li> <li>i contribuenti che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2015;</li> <li>le persone fisiche che nel 2015 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 25.000,00 euro;</li> <li>le persone fisiche che nel 2015 si sono avvalse del regime fiscale dei c.d. "contribuenti minimi" o del regime forfettario previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).</li> </ul>
29.2.2016	Certificazione redditi da lavoro	<p>I sostituti d'imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, lavoratori a progetto, professionisti, agenti, titolari di diritti d'autore, lavoratori occasionali, ecc.) la certificazione, relativa all'anno 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>delle somme e valori corrisposti;</li> <li>delle ritenute operate;</li> <li>delle detrazioni d'imposta effettuate;</li> <li>dei contributi previdenziali trattenuti.</li> </ul> <p>Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare la nuo-</p>

LUIGI BLESCIA  
 DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Uffici  
 CESENA (FC)  
 corte don Giuliano Botticelli n. 51  
 tel. +39 0547 186 40 75  
 e-mail [cesena@studiobleiscia.it](mailto:cesena@studiobleiscia.it)

SAN SEVERO (FG)  
 vico San Matteo n. 3  
 tel. +39 0882 42 44 59  
 e-mail [sansevero@studiobleiscia.it](mailto:sansevero@studiobleiscia.it)

		<p>va "Certificazione Unica 2016" approvata dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Se la certificazione relativa al 2015 è già stata consegnata utilizzando il modello di "Certificazione Unica 2015" (es. a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2015), entro la scadenza in esame occorre sostituirla consegnando la nuova "Certificazione Unica 2016".</p>
29.2.2016	Certificazione dividendi	<p>I soggetti che nel 2015 hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l'apposita certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei dividendi corrisposti;</li> <li>• delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate.</li> </ul> <p>La certificazione va rilasciata utilizzando l'apposito modello CUPE approvato dall'Agenzia delle Entrate.</p>
29.2.2016	Certificazione <i>capital gain</i>	<p>I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. "<i>capital gain</i>"), devono rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell'anno 2015.</p> <p>L'obbligo di certificazione non si applica se il contribuente ha optato per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito".</p> <p>Per la certificazione in esame non è previsto un apposito modello.</p>
29.2.2016	Altre certificazioni	<p>I sostituti d'imposta devono rilasciare le altre certificazioni, relative al 2015, in relazione agli altri redditi soggetti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. interessi relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale).</p> <p>La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l'ammontare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;</li> <li>• delle ritenute operate;</li> <li>• di eventuali contributi previdenziali e assistenziali, per la parte rimasta effettivamente a carico del percettore.</li> </ul>
29.2.2016	Premi INAIL	<p>Presentazione telematica all'INAIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle dichiarazioni delle retribuzioni, in relazione all'autoliquidazione dei premi dovuti a saldo per il 2015 e in acconto per il 2016;</li> <li>• della volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi;</li> <li>• della domanda di riduzione a favore delle imprese artigiane.</li> </ul>
29.2.2016	Trasmissione dati mutui	<p>I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, di-</p>

LUIGI BLESCIA  
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Uffici  
CESENA (FC)  
corte don Giuliano Botticelli n. 51  
tel. +39 0547 186 40 75  
e-mail [cesena@studiobleiscia.it](mailto:cesena@studiobleiscia.it)

SAN SEVERO (FG)  
vico San Matteo n. 3  
tel. +39 0882 42 44 59  
e-mail [sansevero@studiobleiscia.it](mailto:sansevero@studiobleiscia.it)

		<p>rettamente o tramite gli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati relativi all'anno 2015 degli interessi passivi e oneri accessori;</li> <li>• in relazione a tutti i soggetti del rapporto.</li> </ul>
29.2.2016	Trasmissione dati spese recupero edilizio e riqualificazione energetica	<p>Le banche e Poste Italiane devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria i dati relativi ai bonifici, disposti nell'anno 2015, per il pagamento delle spese per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF;</li> <li>• gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF/IRES.</li> </ul>
29.2.2016	Trasmissione dati contratti assicurativi	<p>Le imprese di assicurazione devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati relativi all'anno 2015 dei contratti e dei premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;</li> <li>• in relazione a tutti i soggetti del rapporto.</li> </ul>
29.2.2016	Trasmissione dati contributi previdenziali	<p>Gli enti previdenziali devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati relativi all'anno 2015 dei contributi previdenziali ed assistenziali;</li> <li>• in relazione a tutti i soggetti del rapporto.</li> </ul>
29.2.2016	Trasmissione dati previdenza complementare	<p>Le forme pensionistiche complementari devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati relativi ai contributi di previdenza complementare versati nell'anno 2015, senza il tramite del sostituto d'imposta;</li> <li>• in relazione a tutti i soggetti del rapporto.</li> </ul>
29.2.2016	Trasmissione dati rimborsi spese sanitarie	<p>Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle spese sanitarie rimborsate nell'anno 2015, comprese quelle sostenute negli anni precedenti, per effetto dei contributi versati;</li> <li>• ai contributi versati direttamente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d'imposta.</li> </ul>
29.2.2016	Trasmissione dati spese funebri	<p>I soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell'anno 2015, con riferimento a ciascun decesso;</li> <li>• i dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.</li> </ul>

FEBBRAIO 2016: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

29.2.2016	Trasmissione dati spese universitarie	<p>Le Università statali e non statali devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati relativi all'anno 2015 delle spese universitarie sostenute, al netto dei relativi rimborsi e contributi;</li> <li>• con riferimento a ciascuno studente.</li> </ul>
29.2.2016	Registrazione cumulativa contratti di affitto terreni	<p>I soggetti che, nel 2015, hanno stipulato contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati tra le stesse parti, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuare la loro registrazione cumulativa;</li> <li>• versare la relativa imposta.</li> </ul>
29.2.2016	Comunicazione acquisti da San Marino	<p>Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pagamento dell'IVA mediante autofattura, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di gennaio 2016.</p> <p>È obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzare il nuovo "modello polivalente", con compilazione in forma analitica;</li> <li>• trasmettere la comunicazione in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).</li> </ul>
29.2.2016	Trasmissione dati forniture documenti fiscali	<p>Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i soggetti autorizzati alla rivendita devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati relativi alla fornitura di documenti fiscali, con riferimento all'anno 2015;</li> <li>• direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul>
1.3.2016	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di febbraio 2016 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di febbraio 2016.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", al posto del "modello 69".</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate, al posto del modello F23.</p>